



**COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA  
QUARTU SANT'ALENI  
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO  
DOMESTICO  
(Allegato E al Regolamento Igiene Urbana)**

Allegato delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Indice

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	3
ARTICOLO 2 – PRINCIPI E DEFINIZIONI .....	3
ARTICOLO 3 – SOGGETTI INTERESSATI E ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI .....	4
ARTICOLO 4 – REQUISITI ED OBBLIGHI PER FARE ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO .....	4
ARTICOLO 5 – METODO NORMALIZZATO DI CALCOLO DEL PESO DEI VOLUMI COMPOSTATI .....	5
ARTICOLO 6 – BUONE REGOLE GENERALI .....	5
ARTICOLO 7 – IMPIEGO DEL COMPOST .....	6
ARTICOLO 8 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO .....	7
ARTICOLO 9 – MATERIALI E QUANTITATIVI DA AVVIARE E DA EVITARE NEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO .....	7
ARTICOLO 10 – MODALITA' DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO .....	8
ARTICOLO 11 – APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI E VERIFICA DELL'ATTIVITA' .....	8
ARTICOLO 12 – AUTOCOMPOSTAGGIO - DIVIETI .....	9
ARTICOLO 13 - SANZIONI .....	9
ARTICOLO 14 – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA .....	9
ARTICOLO 15 – APPLICAZIONI, REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI .....	9

## PARTE I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento si applica agli utenti conferitori di rifiuti organici soggetti a raccolta e smaltimento in regime di privativa, secondo quanto previsto l'articolo 198 comma 1 del D. Lgs 03.04.2006 n. 152.
2. Le norme qui contenute sono rivolte a coloro che intendono o sono tenuti ad attuare il compostaggio domestico, in quanto presenti in specifiche zone individuate a tal proposito dall'Amministrazione, mediante uso di apposita compostiera fornita dal Comune di Quartu Sant'Elena, mediante il Gestore del Servizio di igiene urbana oppure reperibile in commercio o realizzata in proprio, come meglio specificato nella successiva Parte II;
3. Tutte le utenze del Comune di Quartu Sant'Elena sono obbligate a differenziare la frazione organica dei rifiuti urbani; tale frazione può essere:
  - conferita al servizio porta a porta di raccolta dei rifiuti per il successivo avvio a compostaggio presso impianto convenzionato;
  - avviata a compostaggio domestico con le modalità di seguito descritte;
  - avviata a recupero e/o riutilizzo mediante altre modalità che non danneggino l'ambiente (pacciamatura, mulching, alimentazione animale, etc.).

Le principali norme di riferimento sono:

- D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto 29.12.2016, n. 266 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e relativi allegati;
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Delibera della Giunta Regionale 09.05.2017 n. 23/8 e relativi allegati;
- Regolamento comunale di igiene urbana ed ambientale approvato con delibera di Consiglio comunale;
- Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio comunale C.C. n. 72 del 29/06/2021 e ss.mm.ii

### ARTICOLO 2 – PRINCIPI E DEFINIZIONI

1. L'Amministrazione comunale consente e favorisce il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica della frazione umida e del verde purché eseguito con le modalità indicate di seguito dal presente regolamento.
2. Il compostaggio è direttamente connesso al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed è rivolto alla salvaguardia dell'ambiente, al riutilizzo familiare dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. Il compostaggio può svolgere una rilevante azione ai fini di migliorare la fertilità di aree verdi, di orti e di giardini utilizzando materiali che diversamente andrebbero ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti prodotti.

Valgono le seguenti definizioni:

- a) **autocompostaggio**: attività di compostaggio svolta direttamente in maniera singola

- (compostaggio domestico) dal produttore del rifiuto organico;
- b) **compostiera**: contenitore adatto al compostaggio dei rifiuti organici;
  - c) **compostaggio**: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost;
  - d) **compostaggio domestico**: forma di autocompostaggio del rifiuto organico prodotto dalla singola utenza domestica quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzato al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale;
  - e) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
  - f) **compost**: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6 del D.M. del 29 dicembre 2016 n. 266;
  - g) **utenza**: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - h) **strutturante**: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;

### **ARTICOLO 3 – SOGGETTI INTERESSATI E ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI**

1. I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini che occupano ai fini dell'imposta sui rifiuti un'utenza domestica nel Comune di Quartu Sant'Elena e che decidano di effettuare l'autocompostaggio su base volontaria o siano tenuti in quanto presenti in zone a bassa intensità di produzione individuate dall'Amministrazione, conseguentemente si obbligano a fare:
  - **compostaggio domestico** avendo un luogo idoneo in cui compostare i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio o orticoltura, con un giardino o orto sia esso di pertinenza dell'immobile sia esso in godimento;
2. Il Comune di Quartu Sant'Elena istituirà un **Albo compostatori** contenente i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee dopo le verifiche.
3. Per l'iscrizione all'Albo sarà richiesto il domicilio dell'utenza, l'ubicazione del compostaggio, le modalità di compostaggio, le volumetrie utilizzate, gli adempimenti gestionali a carico del soggetto richiedente.
4. Per le utenze domestiche non residenti e per quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (non superiore a 183 giorni nell'anno solare), non essendo queste annoverate tra quelle che effettuano l'attività di compostaggio con continuità ed usufruendo di altre misure di riduzione della tariffa TARI, non sarà possibile l'inserimento nell'Albo Compostatori.

### **ARTICOLO 4 – REQUISITI ED OBBLIGHI PER FARE ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO**

1. Per poter accedere al compostaggio domestico è necessario possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27.12.2013, n.

- 147 e non avere insoluti pregressi con la predetta tassa;
- b) disporre, presso l'abitazione, di uno spazio verde non impermeabilizzato (orto, giardino, cortile, etc.) per il posizionamento della compostiera/ apparecchiatura;
  - c) essere disposto ad effettuare in modo abitudinario e continuativo il compostaggio dei propri rifiuti organici su terreni privati di proprietà,
  - d) impegnarsi a non conferire o limitare il conferimento al circuito di raccolta Comunale porta a porta dei rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio;
  - e) rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli condotti dal Comune o da soggetti da questo autorizzati.

## **ARTICOLO 5 – METODO NORMALIZZATO DI CALCOLO DEL PESO DEI VOLUMI COMPOSTATI**

1. Il quantitativo in peso di rifiuto organico compostato dal singolo utente, in accordo a quanto previsto dall'Allegato alla Delibera della Giunta Regionale 09.05.2017 n. 23/8, è dato dal risultato della seguente formula:

$$P_c = V_c \times p_s \times 4$$

dove:

- $P_c$  = peso del rifiuto avviato a compostaggio (kg);
- $p_s$  = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m<sup>3</sup>;
- $V_c$  = volume totale delle compostiere effettivamente utilizzate;
- 4 = numero massimo di svuotamenti annui.

## **PARTE II – METODI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI**

### **ARTICOLO 6 – BUONE REGOLE GENERALI**

1. Il compostaggio non dovrà essere eseguito in prossimità di porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe e, in generale, dovranno essere usate tutte le precauzioni del caso in modo da non arrecare danno o molestie olfattive al vicinato. La distanza minima dai confini è fissata in metri 2 in conformità a quanto definito dall'articolo 889 del Codice Civile.
2. Il processo di produzione del compost, trattandosi di una degradazione aerobica, necessita di aria; in un cumulo compatto non c'è ossigenazione ed i microrganismi responsabili dei processi biologici di trasformazione della sostanza organica non possono vivere né nutrirsi. È quindi indispensabile che il cumulo sia soffice e strutturato; al tal fine è necessaria l'aggiunta di materiale grossolano come foglie, paglia e rametti in modo da costituire una trama che sostenga i rifiuti più piccoli ed evitare l'impaccamento del cumulo.
3. È consigliabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Evitare il conferimento di quantità eccessive di carni e formaggi, la cui degradazione è lenta ed attira animali indesiderati.
4. Nel caso di utilizzo della buca o concimaia, questa deve essere ben drenata e deve permettere la circolazione dell'aria.
5. Per fare un buon compost le regole di base sono:

- a) mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco – umido) per favorire l'equilibrio fra carbonio e azoto e, quindi, garantire una decomposizione rapida. Contengono un'alta percentuale di azoto: scarti vegetali della cucina, fondi di caffè, sfalci d'erba, lettiera di animali erbivori. Sono invece ricchi di carbonio: foglie, carta, trucioli e pezzetti di legno. L'equilibrio ideale si ottiene con una miscela composta da 2/3 di rifiuti azotati e da 1/3 di rifiuti ricchi di carbonio;
- b) sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti), con le forbici o con i biotrituratori;
- c) mantenere porosa la massa con l'utilizzo di materiali secchi (rametti, cippato, foglie cartoni, etc.) ed aerare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli (almeno una volta al mese in inverno e una volta ogni due settimane in estate) all'interno della massa in decomposizione, così da favorire lo sviluppo della flora microbica aerobica, ed evitare la formazione di cattivi odori e la presenza e/o la proliferazione di animali indesiderati;
- d) utilizzare compostiere che garantiscano sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e coperchi rimovibili);
- e) mantenere la giusta umidità della massa in decomposizione (nel periodo estivo è bene aggiungere acqua). Se il cumulo è troppo umido, la decomposizione microbica rallenta notevolmente, viceversa se è troppo bagnato c'è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà in marcescenza. Una semplice prova per verificare il grado ottimale di umidità del compost è quella "del pugno": stringendo un pugno di compost, se questo gocciola allora è troppo umido, se invece risulta molto secco e disaggregato allora bisogna aggiungere acqua;
- f) temperatura: normalmente nel centro del cumulo oscilla tra i 45 °C e i 60 °C, ottimale perché i bioriduttori possano lavorare. Nelle compostiere commerciali le finestre di aerazione del coperchio servono alla regolazione della temperatura: andranno chiuse in inverno, per evitare che il contenuto si raffreddi, e aperte in primavera, estate e autunno;
- g) scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);
- h) nel caso di uso di compostiere queste vanno posizionate preferibilmente a contatto diretto col terreno nudo, preparando il fondo con piccole potature e ramaglie per drenare i liquidi e permettere lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti.

## **ARTICOLO 7 – IMPIEGO DEL COMPOST**

1. Il compost prodotto può essere utilizzato dalle utenze conferenti e produttrici nei terreni a propria disposizione.
2. Il compost semigrezzo (4-6 mesi) non è completamente maturo, contiene una grande quantità di elementi nutritivi e apporta al suolo molti organismi viventi. È indicato per concimare tutti gli alberi e gli arbusti da frutto e gli ortaggi con forti esigenze nutritive come cavoli, pomodori, porri, patate, sedano, rabarbaro, mais, cetrioli, zucchini e zucche.
3. Il compost maturo (8-12 mesi) è un terriccio nero, soffice, molto ricco di acidi umici (questi si trovano frequentemente nel suolo e nelle acque, e sono anche presenti nell'humus, il fertilizzante naturale che si forma nel suolo in seguito alla biodegradazione di foglie, tronchi e radici in presenza di un certo grado di umidità) ed è utile soprattutto per migliorare la struttura

del terreno.

4. Può essere utilizzato anche per la preparazione di terricci per le semine e per le piante in vaso, per la concimazione degli ortaggi come piselli, fagioli, carote, cipolle, insalate e infine per i fiori e le piante ornamentali del giardino e per il prato.
5. È consigliabile distribuire circa 5/6 Kg di compost per mq ogni anno e cioè circa a tre palate colme di compost per metro quadrato.
6. Sia il compost semigrezzo che quello maturo non vanno mai interrati profondamente, ma solo superficialmente, nei primi 5-10 cm del suolo.

#### **ARTICOLO 8 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Il compostaggio domestico sarà effettuato mediante compostiere commerciali da circa 300 litri, che saranno consegnate dal Gestore all'utente richiedente. Ogni compostiera sarà dotata di RFID in modo da tracciare qualsiasi intervento o la verifica da parte degli addetti del Gestore. Come dotazione iniziale, insieme alla compostiera vengono forniti anche una confezione di terriccio, enzimi e una pala per effettuare la miscelazione dei rifiuti organici.

#### **ARTICOLO 9 – MATERIALI E QUANTITATIVI DA AVVIARE E DA EVITARE NEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

2. È consentito l'avvio a compostaggio dei seguenti materiali:
  - rifiuti biodegradabili di cucine e mense (C.E.R. 20.01.08). Gli scarti o avanzi di carne, di pesce e formaggio, sarà opportuno vengano conferiti in piccole quantità poiché la loro degradazione è lenta ed attira animali indesiderati. È inoltre vietato conferire gusci di mitili, che invece vanno inseriti nel secco indifferenziato, poiché non facilmente biodegradabili;
  - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (C.E.R. 20.02.01);
  - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (C.E.R. 03.01.05), qualora non siano stati trattati;
  - scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (C.E.R. 03.03.01);
  - ceneri leggere di carbone (C.E.R. 10.01.02);
  - ceneri leggere di torba o di legno non trattato (C.E.R. 10.01.03);
  - imballaggi in carta e cartone, con l'esclusione di quelle contenenti inchiostri non compostabili, limitatamente alle quantità necessarie come strutturante (C.E.R. 15.01.01);
  - imballaggi in legno, solo se non trattati (C.E.R. 15.01.03);
  - materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (C.E.R. 15.02.03);
  - carta e cartone, con l'esclusione di quelle contenenti inchiostri non compostabili, limitatamente alle quantità necessarie come strutturante (C.E.R. 20.01.01).
3. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.
4. I rifiuti di carta (C.E.R. 20.01.01), cartone (C.E.R. 15.01.01) e imballaggi in legno (C.E.R.

15.01.03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e devono essere compresi fra il 5 ed il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:

- Vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma (in quanto non sono biodegradabili);
  - Tessuti e pannolini (sono spesso sintetici e non biodegradabili);
5. È consentito all'utente il conferimento presso l'ecocentro o l'isola ecologia di quelle parti residue di frazione organica non autocompostabili per quantità (ad esempio carne, pesce, formaggi, etc.) o per qualità (ad esempio ossa).
  6. Tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili, in particolare quegli inquinanti che oltre a non degradarsi contaminano il compost prodotto.

#### **ARTICOLO 10 – MODALITA' DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO**

1. Il compostaggio domestico dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di riferimento specifica.
2. L'utenza aderirà all'iniziativa scaricando il modulo dal sito web del Gestore e presentando la domanda compilata presso il Gestore stesso che provvederà a trasmetterlo al Comune al fine dell'aggiornamento dell' Albo compostatori.
3. Il Comune di Quartu Sant'Elena provvederà ad inserire il nominativo dell'utente di cui al punto precedente nell'Albo compostatori.
4. Il Comune di Quartu Sant'Elena, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana provvederà alla fornitura di compostiere statiche di capacità indicativa di 300 litri in affidamento all'utenza che ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti necessari. Tale compostiera rimarrà di proprietà del Comune che potrà revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per l'uso errato o non conforme, oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa, accertate con sopralluogo degli organi competenti sanitari, regionali, provinciali o comunali o da questi incaricati.
5. Il compostaggio dovrà comunque essere svolto con il massimo rigore e la massima attenzione delle regole esposte nel presente Regolamento, in modo da non arrecare fastidi ai vicini.

#### **ARTICOLO 11 – APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI E VERIFICA DELL'ATTIVITA'**

1. Le utenze che conducono in maniera abitudinaria, continuativa e non occasionale l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione sulla tassa rifiuti la cui entità viene calcolata annualmente dall'Amministrazione comunale in fase di approvazione delle tariffe TARI, anche sulla base della stima dei minori costi sostenuti dall'Amministrazione stessa per il trasporto e conferimento in impianto del rifiuto organico avviato ad auto compostaggio.
2. Ai fini della concessione dello sgravio della TARI la domanda di iscrizione all'albo dei compostatori dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende iniziare ad effettuare il compostaggio. Entro tale data coloro che intendano rinunciare al compostaggio per l'anno successivo dovranno dare eventuale disdetta. Ovviamente, in caso

di disdetta, viene meno il diritto alla riduzione della TARI per l'anno successivo.

3. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
4. Lo sconto sarà sempre reso noto all'utenza, questo potrà avere una modulazione diversa in relazione alle quantità presunte di materiali effettivamente compostati dichiarate o verificate durante i controlli.
5. Lo sconto sulla tassa rifiuti sarà effettuato di anno in anno previa verifica a campione da parte del personale appositamente incaricato dal Comune che accerterà l'attività effettivamente svolta, nonché la correttezza da parte delle utenze. Annualmente dovranno essere sottoposti a controlli minimo il 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate, il numero esatto e le utenze da sottoporre a verifica sarà annualmente individuato con determina dirigenziale.
6. Nel caso in cui durante in fase di verifica venga accertato il mancato o non conforme utilizzo della compostiera l'utente non avrà diritto allo sconto sulla tassa rifiuti e, qualora la compostiera sia stata consegnata da parte del Comune di Quartu Sant'Elena, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito con conseguente restituzione della stessa.

#### **ARTICOLO 12 – AUTOCOMPOSTAGGIO - DIVIETI**

1. I rifiuti oggetto di compostaggio non potranno essere oggetto del servizio comunale di raccolta porta a porta.

#### **ARTICOLO 13 - SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con le sanzioni amministrative determinate secondo le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge 689/81, capo primo e D. Lgs. 152/06.
2. L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata (All. C Regolamento igiene urbana );
3. Per la mancata differenziazione della frazione umida si rimanda all'articolo 64 del presente Regolamento di Igiene urbana.

#### **ARTICOLO 14 – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

L'ulteriore documentazione integrativa, quale modulistica per richiesta di adesione e guida al compostaggio domestico viene resa disponibile all'utenza mediante pubblicazione sul sito internet del Gestore del servizio di Igiene Urbana.

#### **ARTICOLO 15 – APPLICAZIONI, REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento, composto di n. 15 articoli, entra in vigore contestualmente alla

esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

2. Dal momento in cui viene presentata la domanda da parte dell'utente è previsto un regime transitorio di sei mesi per consentire allo stesso di prendere confidenza e collaudare l'effettiva funzionalità del compostaggio domestico. Decorso tale periodo l'utente potrà optare se continuare l'attività di compostaggio domestico oppure rientrare nel servizio ordinario di conferimento della frazione umida secondo le ordinarie modalità previste dal Regolamento di Igiene Urbana.
3. Tutte le eventuali modifiche agli allegati di cui al precedente articolo 18 che si renderanno necessarie in seguito all'introduzione di nuovi dispositivi normativi o di esigenze gestionali si intendono recepite.